

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Vigente al : 21-7-2023

TITOLO SECONDO

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Art. 317
(Concussione).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

((281))

AGGIORNAMENTO (281)

Il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), come modificato dalla [L. 17 ottobre 2017, n. 161](#), ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre

anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.